



Bundes-anwaltschaft
Ministère public de la Confédération
Ministero pubblico della Confederazione
Procura pubblica federala

RAPPORTO DI GESTIONE

Rapporto del Ministero pubblico della Confederazione
sulle attività svolte nel 2015
all'attenzione dell'autorità di vigilanza

Torto o ragione? Giusto o sbagliato? Colpevole o innocente? Bianco o nero? Per ottenere sentenze giuste è necessario delineare un quadro preciso delle situazioni e dei fatti, che consenta di prendere decisioni chiare. Il ciclo di immagini dell'albero che illustra il presente rapporto di gestione è in bianco e nero. Eppure non risaltano forti contrasti. Come nella giurisprudenza, anche nelle immagini è opportuno apprezzare le sfumature che compongono un quadro completo.

Prefazione



Sono lieto di presentarvi il rapporto di gestione 2015 del Ministero pubblico della Confederazione (MPC). Il rapporto comprende in particolare il rendiconto annuale stilato all'attenzione dell'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC), tenendo conto delle pertinenti direttive di quest'ultima. Nell'anno in esame, la conclusione di numerosi procedimenti, in parte annosi, ha caratterizzato l'attività operativa centrale del MPC. I procedimenti prioritari del MPC comprendono quelli condotti nei confronti di esponenti del terrorismo internazionale, che nell'anno in esame ha colpito più volte la popolazione con attentati devastanti. Anche in quest'ambito il MPC opera in stretta collaborazione con le autorità partner federali, cantonali e internazionali.

In ambito organizzativo, per continuare la strategia dei passi piccoli ma efficaci perseguita nella mia prima carica, ho gettato le basi per la carica 2016–2019 insieme ai miei collaboratori. Innanzitutto ho pianificato e avviato una riorganizzazione, affinché il MPC adempia maggiormente al mandato legale di realizzare e gestire un'organizzazione funzionale e di impiegare efficacemente il suo personale. In secondo luogo, quale datore di lavoro secondo il diritto del personale federale e quale autorità di nomina dei procuratori per la durata della funzione, ho disposto la rielezione o destituzione dei procuratori.

Il 17 giugno 2015, l'Assemblea federale ha confermato la mia carica e quella del mio sostituto Ruedi Montanari per il periodo 2016–2019 e ha eletto il procuratore capo federale responsabile della sede distaccata a Losanna, Jacques Rayroud, a sostituto procuratore generale della Confederazione. Questa elezione, quindi, conferisce stabilità alla conduzione del MPC. Ringrazio l'Assemblea federale per la loro scelta e la fiducia che mi accorda.

Jacques Rayroud succede così a Paul-Xavier Cornu, che va in pensione alla fine del 2015. Ringrazio sentitamente Paul-Xavier Cornu per il suo operato quale capo dello stato maggiore del MPC per numerosi anni e da metà 2013 quale sostituto procuratore generale della Confederazione.

Il MPC ha alle spalle un anno assai intenso. Vari stralci del presente rapporto documentano la poliedricità dei compiti legali adempiuti dal MPC.

Infine, ringrazio le numerose autorità federali e cantonali partner del MPC per la buona collaborazione e i collaboratori del MPC per il loro impegno.

Michael Lauber
Procuratore generale della Confederazione



Indice

Introduzione	6
1 Statuto e mandato legale del Ministero pubblico della Confederazione (MPC)	6
2 Sviluppi in campo operativo	6
3 Indicazioni generali all'attenzione del legislatore	7
Attività operativa	11
1 Il controllo operativo	11
2 Lo Stato maggiore operativo del procuratore generale (OAB)	11
3 Casi d'interesse pubblico	12
4 Reati perseguibili previa autorizzazione	15
5 Collaborazione con la polizia	16
6 Collaborazione internazionale	17
7 Questioni giuridiche	19
8 Esecuzione delle sentenze e gestione dei beni	21
9 Rapporto sul Centro di competenze diritto penale internazionale (CC V)	22
Attività amministrative	25
1 Basi giuridiche per l'organizzazione	25
2 Il controllo amministrativo presso il MPC	25
3 Impiego delle risorse finanziarie e materiali	26
4 Direttive generali	27
5 Personale	27
6 Organigramma	28
7 Carico di lavoro delle singole divisioni	29
Prospettive	33
Allegato	34
Reporting	34

1 Statuto e mandato legale del Ministero pubblico della Confederazione (MPC)

1.1 Statuto del MPC (organizzativo)

Secondo l'articolo 7 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), il MPC funge da pubblico ministero a livello federale. Il procuratore generale è eletto dall'Assemblea federale, dispone di ampie competenze di organizzazione e direzione ed è responsabile dell'insieme del MPC. I due sostituti, anch'essi eletti dall'Assemblea federale, quando agiscono in rappresentanza del procuratore generale ne assumono tutte le attribuzioni. La nomina degli altri procuratori e l'assunzione dei collaboratori compete al procuratore generale. Secondo il diritto del personale federale, il procuratore generale è un datore di lavoro indipendente.

Il MPC sottostà alla sorveglianza di un'autorità di vigilanza anch'essa eletta dall'Assemblea federale (AV-MPC; art. 23 segg. LOAP).

1.2 Mandato legale (operativo)

Il MPC è competente, quale procura federale, per l'indagine e l'accusa di reati che rientrano nella giurisdizione federale, di cui agli articoli 23 e 24 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e in leggi federali speciali. Si tratta dei classici reati contro la sicurezza dello Stato, ossia reati commessi prevalentemente contro la Confederazione o i suoi interessi, e dei complessi casi intercantonali o internazionali di criminalità organizzata (compresi il terrorismo e il relativo finanziamento), riciclaggio di denaro e corruzione. Nel quadro di una competenza federale facoltativa, il MPC tratta casi di criminalità economica a livello svizzero o internazionale. Infine, nei compiti del MPC rientra anche l'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria presentate da autorità estere preposte al perseguimento penale.

Il MPC conduce le inchieste penali in stretta collaborazione con la Polizia giudiziaria federale (PGF) e le autorità cantonali preposte al perseguimento penale.

2 Sviluppi in campo operativo

2.1 Casi di cybercriminalità e phishing

In seguito a più decisioni del Tribunale penale federale (TPF) emesse nel 2011 e nel 2012, il perseguimento penale nei casi di cybercriminalità e phishing compete al MPC. Nell'anno in esame, il MPC ha riconosciuto la giurisdizione federale in circa 350 casi trasmessigli dai Cantoni.

Nel 2014 e 2015, visto e considerato il numero di casi phishing denunciati, un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di autorità (federali e cantonali) e servizi specializzati ha definito, suddiviso in categorie e steso il fenomeno su schede in occasione di due riunioni di lavoro tenutesi su invito del Procuratore generale e di concerto con il delegato alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza.

Al termine della riunione del 5 maggio 2015, il Procuratore generale ha proposto che per il momento il MPC riconosca la giurisdizione federale per i seguenti fenomeni:

- phishing (cybercriminalità)
- cavalli di Troia nell'online banking (cybercriminalità/malware)
- chiamate Microsoft (cibertruffa)

Il MPC esamina tuttora casi dubbi con i Cantoni interessati. La Conferenza dei procuratori della Svizzera (CPS) analizza attualmente le questioni inerenti la competenza.

2.2 Allestimento centrale delle comunicazioni di sospetto riciclaggio di denaro (ZAG)

Nell'anno in esame, il progetto di allestimento centrale delle comunicazioni di sospetto riciclaggio di denaro è stato attuato. Le segnalazioni inoltrate dall'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) sono verificate centralmente e in seguito assegnate a un procedimento penale in corso oppure esaminate da un procuratore responsabile delle comunicazioni. Quest'ultimo presenta una raccomandazione o base decisionale per il trattamento successivo a un organo composto da più procuratori (capi) federali. La decisione definitiva compete a un membro della Direzione. Le segnalazioni sono quindi trasmesse alle unità operative in base a un sistema di rotazione volto a distribuirle in modo omogeneo tra i collaboratori.

La nuova organizzazione ha permesso di registrare e scandagliare centralmente oltre 300 segnalazioni MROS. Il trattamento rapido ed efficiente ha portato a uno sgravio delle unità operative e al contempo all'applicazione di principi unitari. Con l'istituzione della segreteria ZAG, responsabile della registrazione e trasmissione delle segnalazioni alle unità operative, è stato introdotto un unico interlocutore (SPOC) per le domande interne e per il MROS.

Nell'ambito di incontri periodici con il MROS è stata valutata un'ottimizzazione della collaborazione sul piano operativo e della conduzione. I primi risultati sono un

3 Indicazioni generali all'attenzione del legislatore

modello unitario per le comunicazioni MROS che soddisfa le esigenze del MPC e altri mezzi ausiliari messi a disposizione delle unità operative. La collaborazione con il MROS è complessivamente molto buona.

3.1 Mozione 15.3008: modifica dell'articolo 260^{ter} CP

Con la mozione 15.3008 del 10 febbraio 2015, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha incaricato il Consiglio federale di verificare, in merito all'articolo 260^{ter} del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0), se sia opportuno adeguare la definizione di organizzazione criminale, gli elementi costitutivi e la pena.

Nel 2012, su incarico e all'attenzione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, il MPC aveva preso posizione sulla praticabilità dell'articolo 260^{ter} CP e aveva delineato l'eventuale necessità di revisione. Nel frattempo, il MPC ha elaborato e presentato a vari organi federali e cantonali una proposta di soluzione pragmatica per quanto riguarda l'articolo 260^{ter} CP, per perseguire le organizzazioni criminali di stampo mafioso in modo più efficace in futuro.

Il MPC propone sostanzialmente le seguenti modifiche:

1. completare la fattispecie dell'articolo 260^{ter} CP con «membro dirigente»,
2. adeguare (aumentare) la cornice edittale di pena ad altri reati gravi analoghi,
3. comminare una pena per l'appartenenza semplice e passiva quale fattispecie privilegiata.

Il completamento della fattispecie non è un'anticipazione della punibilità. Benché, ad esempio, per l'uccisione di persone nell'ambito di un'organizzazione di stampo mafioso di norma non vi siano prove concrete né un mandato esplicito, perlomeno l'atto accade per presunta volontà dei membri al vertice dell'organizzazione. Proprio quest'ultimi sono all'origine di tali attività altamente criminali. Senza i membri dirigenti e la loro funzione superiore nell'organizzazione, non vi sarebbero tali atti. Con il completamento proposto s'intende evitare che i membri dirigenti di un'organizzazione di stampo mafioso sfuggano alle maglie della legge per mancanza di una prova concreta.

Nel caso concreto, con l'aumento proposto della cornice edittale di pena s'intende consentire al giudice competente per la valutazione e la commisurazione della pena di pronunciare una pena maggiore, ossia adeguata e corrispondente alla colpevolezza. Oggi la comminatoria è quella prevista in caso di semplice furto. Non è credibile, quindi, e richiede urgentemente una correzione.

Infine, il membro semplice o passivo coadiuva l'organizzazione criminale poiché in qualsiasi momento può essere chiamato a fornire sostegno alle attività criminali dell'organizzazione. È opportuno non sottovalutare la pericolosità di tali «membri dormienti». Perciò anche l'appartenenza a un'organizzazione criminale rappresenta un pericolo astratto da punire, benché in questo caso la pena edittale debba essere ridotta.

3.2 Introduzione di un regolamento per i supertestimoni

Per una lotta efficace alle strutture mafiose, il MPC auspicerebbe che il legislatore si chinasse sulla possibilità di introdurre un regolamento per i supertestimoni nel diritto penale svizzero. Gli esempi all'estero, tra cui quelli italiano e statunitense, sono la dimostrazione palese dell'efficacia di un tale regolamento. Se in futuro la Svizzera intendesse perseguire in modo efficace e credibile le organizzazioni criminali e terroristiche con tutti i possibili mezzi, sarà necessario prendere in considerazione anche il mezzo del regolamento per i supertestimoni.

3.3 Esame degli atti per l'accusatore privato

Oggi la giurisprudenza in materia di esame dell'incarto penale da parte dell'accusatore privato complica la conduzione dei procedimenti a carattere internazionale. Il rischio che l'accusatore privato utilizzi i documenti svizzeri in procedimenti all'estero ha indotto i tribunali a emettere una serie di decisioni, in parte discordanti tra loro, che limitano fortemente l'esame degli atti. Di conseguenza, l'accusatore privato è difficilmente in grado di avvalersi dei suoi diritti nel procedimento penale e in particolare di contestare le decisioni che gli sono sfavorevoli. Una revisione della legge permetterebbe di tornare al sistema semplice e praticabile concepito dal legislatore in occasione dell'adozione della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (art. 67 cpv. 2 lett. a AIMP; RS 351.1) ed elaborato successivamente nel quadro della revisione del 1997 (FF 1995 III 1 pag. 25), dal quale la giurisprudenza da allora si è scostata senza motivo.

3.4 Impugnazione ai sensi dell'articolo 381 cpv. 4 lett. a CPP

Le leggi federali speciali di diritto amministrativo comprendono una lunga serie di disposizioni penali (diritto penale accessorio). Se il perseguimento penale e la valutazione delle violazioni delle disposizioni penali competono alle autorità cantonali, il procedimento e la sua impugnazione sono disciplinate dalle disposizioni del CPP. In tali procedimenti penali cantonali né le autorità amministrative federali responsabili dell'esecuzione delle leggi federali speciali interessate né il MPC hanno qualità di parte.

In questi casi le leggi federali speciali, ossia l'ordinanza del 10 novembre 2004 concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali (RS 312.3), prevedono tra gli altri un obbligo di comunicazione alle autorità amministrative federali interessate o al MPC. Il CPP limita tuttavia la competenza di interporre ricorso contro le pertinenti decisioni cantonali al MPC (art. 381 cpv. 4 lett. a CPP). Non essendo competenti, le autorità amministrative federali chiedono periodicamente al MPC di avvalersi del diritto d'interporre ricorso ai sensi

dell'articolo 381 capoverso 4 lettera a CPP per impugnare decisioni di autorità cantonali. Il MPC non dispone delle conoscenze specifiche necessarie a redigere tali ricorsi, poiché le leggi federali speciali di diritto amministrativo non rientrano nelle sue competenze. I ricorsi sono quindi redatti dalla richiedente autorità amministrativa specializzata. Si tratta, di fatto, di un ricorso dell'Amministrazione federale, firmato dal MPC.

Il «doppione» in una causa penale a livello federale comporta un dispendio sproporzionato. È inefficiente e occupa inutilmente risorse del MPC. Sarebbe quindi auspicabile sancire nel CPP il diritto di interporre ricorso anche per le autorità federali amministrative interessate, affinché quest'ultime possano impugnare autonomamente e direttamente le decisioni penali cantonali oggetto dell'obbligo di comunicazione (senza passare tramite il MPC per la forma).

Alcuni anni fa, la problematica si era posta per le procedure penali amministrative (art. 80 cpv. 2 DPA; RS 313.0), per le quali era stato introdotto il diritto d'impugnazione dell'autorità amministrativa con la seguente argomentazione: «L'esame e l'impugnazione di decisioni cantonali concernenti cause penali amministrative richiedono regolarmente particolari conoscenze specifiche di cui dispone soltanto l'amministrazione federale interessata. In questi casi il Ministero pubblico della Confederazione deve quindi poter contare sul sostegno dell'amministrazione competente, che contribuisce in particolare a fornirgli le precisazioni necessarie alla motivazione del ricorso. Praticamente si tratta in ampia misura di un ricorso dell'amministrazione firmato e presentato dal Ministero pubblico della Confederazione. Tale modo di procedere è inefficace. Più adeguata è la proposta di istituire una base legale in virtù della quale (...) l'amministrazione interessata (...) possa impugnare in modo autonomo la decisione cantonale (...)» (FF 1998 II 1095, pag. 1126).



1 Il controllo operativo

Dalla sua introduzione, il controllo operativo si è affermato quale strumento gestionale centrale ed è diventato indispensabile alla conduzione operativa del MPC. Infatti, permette al Procuratore generale di attuare accuratamente la sua strategia e, al contempo, di garantire alla conduzione del MPC sempre la dovuta visione d'insieme dei procedimenti in corso. Quest'ultima è imprescindibile per mirare a un impiego efficace delle risorse e definire le priorità. Inoltre, il controllo operativo è teso a garantire una conduzione dei procedimenti corretta ed efficiente nei singoli casi. Il primo controllo dei procuratori capo federali sui casi trattati nelle loro divisioni e l'alto controllo dei due sostituti procuratori generali consentono una doppia verifica. Il controllo operativo ha permesso di accelerare ulteriormente e portare a termine il trattamento dei procedimenti annosi. Le risorse così liberate sono state assegnate ad altri procedimenti.

Un sostituto procuratore generale è competente per il controllo operativo dei procedimenti condotti in tedesco e l'altro per i procedimenti condotti in francese e in italiano. Tuttavia, la ripartizione dei casi in base alla lingua del procedimento non è obbligatoria. Attualmente il MPC esamina una nuova ripartizione del controllo operativo, ad esempio in base ai campi tematici. Le relative decisioni saranno prese e attuate all'inizio del nuovo anno.

2 Lo Stato maggiore operativo del procuratore generale (OAB)

L'OAB ha innanzitutto il compito di decidere delle questioni inerenti la competenza materiale, segnatamente nell'ambito dell'articolo 24 CPP. Nell'anno in esame, il numero di richieste registrate è pari a 106 e corrisponde alla media degli ultimi anni. In circa un quinto dei casi è stata riconosciuta la giurisdizione federale, confermando la tendenza leggermente decrescente dei casi che rientrano nelle competenze del MPC. Il calo è presumibilmente riconducibile al fatto che l'OAB si è occupato maggiormente di denunce private, ritornate ai denunciatori per lacune nella motivazione. Per quanto riguarda le questioni inerenti la competenza dei Cantoni, il numero dei casi accolti è rimasto pressoché immutato. Il forte calo del numero di domande cantonali di assunzione dei casi di truffa commessa con l'ausilio di tecnologie informatiche, ancora elevato lo scorso anno, è un dato positivo poiché, conformemente alla giurisprudenza del TPF (cfr. BG.2012.41, consid. 2.4), sono i Cantoni stessi che devono perseguire i casi singoli e semplici nell'ambito della criminalità contro il patrimonio anche se i reati sono stati commessi ricorrendo alle tecnologie informatiche.

Nell'ambito della competenza facoltativa ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2 CPP, è stato constatato maggiore consenso per la prassi del dell'OAB, secondo la quale i casi di criminalità economica sono ripresi a livello federale solo se presentano una portata, e quindi una rilevanza, federale o internazionale. In tale contesto, nell'anno in esame il MPC si è dichiarato disposto a riprendere tutte le denunce sporte nei Cantoni inerenti lo «scandalo Volkswagen» e a trasmetterle, dopo il dovuto trattamento amministrativo, alla competente procura a Braunschweig. I Paesi europei ritengono che le autorità tedesche preposte al perseguimento penale sono competenti in merito, ai sensi dell'articolo 54 della Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen (CAS).

Nell'ambito dei conflitti di competenza in materia di foro, nell'anno in esame è stato registrato un caso deciso a favore del MPC dalla Corte dei reclami penali del TPF (BG.2015.28). Si tratta di una denuncia della Repubblica Tunisina nei confronti della banca HSBC a Ginevra per titolo di riciclaggio di denaro. Benché la procura del Cantone di Ginevra conducesse già un procedimento penale nei confronti della HSBC per la stessa fattispecie e il denunciante avesse supposto che tutte le imputazioni sarebbero state trattate in un unico procedimento, la procura di Ginevra ha trasmesso la denuncia della Repubblica Tunisina al MPC e il giorno seguente ha abbandonato il suo procedimento condotto nei confronti della HSBC. La Corte dei reclami penali del TPF adita ha ritenuto che il Cantone di Ginevra era competente e che il comportamento della procura ginevrina ha violato il principio della buona fede e dell'economia del processo.

3 Casi d'interesse pubblico

3.1 Furto di dati bancari alla banca HSBC Private Bank (Suisse) SA a Ginevra

Il MPC ha condotto un procedimento penale nei confronti di un ex impiegato di HSBC Private Bank (Suisse) SA a Ginevra, che aveva presentato dati di clienti a vari istituti bancari in Libano e successivamente aveva proseguito la sua attività proponendo le informazioni economiche a organi ufficiali esteri. La sua attività illecita ha intaccato gli interessi della piazza finanziaria svizzera e le relazioni bilaterali della Svizzera con i suoi vicini, provocando anche una forte risonanza mediatica legata alla personalità dell'ex informatico che si è sempre ritenuto una vedetta civica (*whistleblower*). Al termine del procedimento, il MPC ha rinviato a giudizio l'ex informatico ritenendo in particolare il reato di spionaggio economico aggravato (art. 273 cpv. 2 CP). Il TPF ha condannato l'ex informatico a una pena detentiva di cinque anni per nove casi di spionaggio economico aggravato (art. 273 cpv. 2 CP in comb. disp. con l'art. 22 CP). L'abbandono del procedimento e, rispettivamente, l'assoluzione sono stati pronunciati per quanto riguarda l'articolo 162 CP e l'articolo 47 della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0). L'ex informatico è stato assolto dal capo d'imputazione dell'acquisizione illecita di dati (art. 143 CP).

Considerate la vastità e la natura dei segreti interessati e la portata dell'impatto degli atti compiuti dall'ex informatico sugli interessi di stato e l'indipendenza della Svizzera, sulla piazza finanziaria svizzera e sulle relazioni tra la Svizzera e gli altri Stati, il TPF ha riconosciuto il caso grave ai sensi dell'articolo 273 CP. Il TPF ha sottolineato la notevole energia criminale, la resistenza e la perseveranza spiegate dall'ex informatico, l'assenza di scrupoli e il fatto che quest'ultimo abbia agito solo per motivi lucrativi e per promuovere i suoi interessi personali, modificando progressivamente il suo *modus operandi*. Secondo il tribunale, l'ex informatico non era da considerare in nessun caso un *whistleblower*, poiché aveva avuto l'intenzione di commercializzare i dati e non di denunciare attività illegali o segnalare le lacune ai suoi superiori o alle autorità competenti. La sentenza, emanata il 27 novembre 2015, non è ancora passata in giudicato.

3.2 Inchiesta penale sul progetto informatico Insieme

Nel febbraio 2015 il MPC ha sostenuto l'accusa dinanzi al TPF nei confronti degli ex responsabili dell'organizzazione degli utenti dell'informatica (OUI) dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per titolo di infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP), corruzione passiva (art. 322^{quater} CP) o accettazione di vantaggi (art. 322^{sexies} CP) e falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 317 n. 1 cpv. 2 CP) nonché nei confronti dei responsabili di due imprese fornitrici

per titolo di corruzione (art. 322^{ter} CP) o concessione di vantaggi (art. 322^{quinquies} CP).

Il tribunale ha dato ampiamente seguito alle conclusioni del MPC e ha ritenuto l'ex quadro della AFC colpevole della ripetuta infedeltà nella gestione pubblica e della ripetuta accettazione di vantaggi, condannandolo a una pena detentiva di 16 mesi e a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di CHF 450, entrambe con la condizionale. I responsabili delle due imprese fornitrici sono stati ritenuti colpevoli della ripetuta concessione di vantaggi e condannati a pene pecuniarie di 150 e 100 aliquote giornaliere di, rispettivamente, CHF 100 e 400, entrambe con la condizionale. L'ex funzionario deve versare CHF 4000 di risarcimento alla Confederazione.

Nella motivazione orale della sentenza, il presidente del tribunale ha esposto che gli atti mancati dell'imputato principale erano sintomatiche delle numerose lacune a livello del personale e dell'organizzazione del progetto informatico Insieme. L'ex funzionario ha aggiudicato commesse violando il diritto in materia di acquisti pubblici e non può sottrarsi alla sua responsabilità. Il tribunale non ha ritenuto gli oltre 40 inviti a pasti ed eventi rivolti all'ex funzionario vera e propria corruzione (art. 322^{ter} o 322^{quater} CP), bensì concessione e accettazione di vantaggi poiché il valore degli inviti non era in alcun modo paragonabile al valore pecuniario delle commesse aggiudicate. La sentenza non è ancora passata in giudicato.

3.3 Accusa contro presunte cellule dell'ISIS in Svizzera

A ottobre 2015, il MPC ha trasmesso al TPF l'atto d'accusa nei confronti di quattro cittadini iracheni. Il MPC contesta a quest'ultimi di aver partecipato a o sostenuto un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260^{ter} CP, segnatamente di aver preparato un attentato terroristico. La fattispecie dell'organizzazione criminale comprende il presunto compimento di preparativi di un attentato terroristico. Inoltre, gli imputati sono accusati di ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 CP) e di violazioni della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (art. 115 cpv. 1 lett. b e 116 LStr; RS 142.20).

L'inchiesta penale è scattata nel marzo 2014 in seguito a informazioni trasmesse dal Servizio delle attività informative della Confederazione alla PGF. Tenuto conto del carattere internazionale, il MPC è stato in contatto con autorità preposte al perseguimento penale di vari Paesi. La collaborazione è stata particolarmente stretta con le autorità giudiziarie statunitensi. Un accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti del 2006 prevede la collaborazione delle autorità giudiziarie di entrambi i Paesi nell'ambito della lotta al terrorismo. L'*Operative Working Arrangement* (OWA; RS 0.360.336.1) è teso a costituire

gruppi inquirenti comuni per la lotta al terrorismo ed è stato applicato per la prima volta per questo procedimento.

3.4 Inchieste inerenti la Primavera araba

Nel contesto della Primavera araba, vari procedimenti penali avviati nel 2011 sono ancora in corso, segnatamente quelli legati all'Egitto e alla Tunisia. Un importo complessivo di circa CHF 630 milioni è ancora sotto sequestro.

Per quanto riguarda l'Egitto, il MPC ha emesso un decreto di abbandono parziale sulla presenza di un'organizzazione criminale (art. 260^{ter} CP). La decisione è stata impugnata dall'accusatore privato.

Relazioni di assistenza giudiziaria con i due Paesi sono in corso. Il MPC sollecita periodicamente un aggiornamento dello stato dei procedimenti avviati nei due Paesi per stabilire se in Svizzera sono stati commessi atti di riciclaggio.

3.5 Inchiesta penale sulla 'ndrangheta calabrese

Il 17 dicembre 2014, sulla scorta di informazioni giunte dalla Procura della Repubblica di Milano, Direzione distrettuale antimafia (DDA), il MPC ha aperto una procedura penale per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260^{ter} CP e riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305^{bis} CP. Contestualmente all'apertura dell'istruzione su territorio elvetico si è proceduto a perquisizioni e all'arresto di un cittadino italiano residente in Ticino e al beneficio di un permesso di soggiorno. Si è pure proceduto a interrogatori di persone informate sui fatti e all'annotazione a Registro fondiario di restrizioni in relazione a un appartamento a Vacallo e un immobile sito a Chiasso, come pure a censure telefoniche. Tali indagini sono state possibili grazie a una collaborazione efficace con la PGF.

A metà giugno 2015, l'imputato ha chiesto di essere giudicato con la formula del rito abbreviato. Il MPC ha dato seguito alla richiesta e a inizio ottobre 2015 ha firmato l'atto di accusa con imputazioni di sostegno a un'organizzazione criminale e riciclaggio di denaro aggravato e postulando la confisca della quota immobiliare del 30 % di proprietà dell'imputato e relativa all'immobile sito a Chiasso. In data 3 dicembre 2015, il TPF ha rifiutato il rito abbreviato invocando il principio di opportunità e rimandando l'incarto al MPC affinché proceda con rito ordinario. Si precisa, infine, che il 2 giugno 2015 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) aveva respinto la richiesta di estradizione dell'imputato formulata dall'Italia in data 23 marzo 2015.

L'indagine condotta in Italia riguarda un'articolazione della 'ndrangheta calabrese operante sul territorio di Milano e stabilmente collegata alla cosca Libri di Reggio Calabria, articolazione facente capo a due fratelli. Loro hanno preso il controllo su una zona della città di

Milano, reggendo le fila di una pluralità di delitti, quali ad esempio l'estorsione, l'usura, il traffico in forma organizzata di ingenti quantitativi di stupefacenti, la detenzione di armi. In Italia, il processo della Procura di Milano ha già portato alla condanna di uno dei due fratelli a 20 anni di carcere, a fine luglio 2015, e di un pentito a 10 anni di carcere.

3.6 Inchiesta penale nel caso Petrobras

Dall'aprile 2014, il MPC ha avviato una quarantina di procedimenti penali per titolo di riciclaggio di denaro aggravato e, in alcuni casi, corruzione di pubblici ufficiali stranieri inerenti lo scandalo di corruzione legato all'impresa parastatale brasiliana Petrobras.

I procedimenti penali condotti in Brasile riguardano numerose società brasiliane e internazionali e toccano varie centinaia di persone. Dall'inizio degli anni 2000, infatti, le imprese avrebbero pagato complessivamente vari miliardi di USD a quadri dirigenti di Petrobras e a politici per ottenere l'aggiudicazione di commesse con Petrobras. Il caso ha avuto forte risonanza mediatica in Brasile, considerato il coinvolgimento nei presunti atti di corruzione di dirigenti delle principali imprese edili del Paese e politici di alto rango.

In Svizzera, il MROS ha segnalato al MPC oltre 300 relazioni bancarie sospette perché legate ai fatti relativi a Petrobras. Il MPC ha chiesto e ottenuto l'edizione di circa 800 relazioni da oltre quaranta istituti bancari. La grande maggioranza delle relazioni è stata intestata a società di domicilio, i cui beneficiari economici sono prevalentemente quadri dirigenti di Petrobras e di imprese corrottrici brasiliane o estere, intermediari finanziari e politici brasiliani.

L'importo complessivo dei valori patrimoniali sequestrati ammonta a pressoché USD 800 milioni. Inoltre, nella primavera del 2015 il MPC, con il consenso dei titolari dei conti, ha autorizzato il trasferimento di circa USD 120 milioni alle autorità brasiliane a favore dei danneggiati.

Il MPC lavora in stretta collaborazione con le autorità brasiliane, segnatamente per mezzo di domande di assistenza giudiziaria internazionale. Inoltre, le autorità svizzere trattano con le autorità brasiliane per giungere a un accordo sulla costituzione di un gruppo inquirente comune volto a migliorare il coordinamento tra autorità e a velocizzare il trattamento dei procedimenti penali condotti in Svizzera. Tenuto conto del marcato carattere internazionale del caso, il MPC ha presentato domande di assistenza giudiziaria anche ad altri Paesi.

3.7 Inchiesta sul gruppo Spirito Santo

Nel settembre del 2014, il MPC ha ripreso l'istruzione avviata dalle autorità vodesi sulle circostanze del fallimento della banca *Banque Privée Spirito Santo* a Losanna intervenuto nel contesto del crollo del gruppo

Espirito Santo. Il danno ammonterebbe a vari miliardi di euro. Le malversazioni sarebbero state commesse in Angola, Portogallo e Svizzera. Numerosissimi sono i risparmiatori, principalmente portoghesi e svizzeri, che avrebbero subito gravi perdite economiche. Elevati valori patrimoniali sono stati sequestrati a titolo conservativo. Agli imputati a oggi identificati è contestato di aver commesso atti di riciclaggio aggravato (art. 305^{bis} n. 1 e 2 CP) e falsità in documenti (art. 251 CP).

L'istruzione svizzera è strettamente legata all'inchiesta condotta dalle autorità portoghesi per frode, appropriazione indebita, falso e riciclaggio. Tenuto conto della complessità e della portata straordinaria del caso, il MPC ha istituito con le autorità portoghesi un gruppo comune d'inchiesta per agevolare le indagini e la cooperazione internazionale.

3.8 Inchiesta penale nel caso Behring

Il 9 ottobre 2015, il MPC ha promosso l'accusa contro l'imputato Dieter Behring per titolo di truffa per mestiere e riciclaggio aggravato dinanzi al TPF e chiuso il procedimento condotto nei confronti di un coimputato subordinato per titolo di riciclaggio aggravato con un decreto d'accusa ormai passato in giudicato. Centinaia di migliaia di franchi sono state confiscate a favore della parte civile nel procedimento principale condotto nei confronti dell'imputato. Nell'anno in esame sono passati in giudicato anche i decreti di abbandono (parziale) emessi già nel novembre del 2014 per quanto riguarda il capo d'imputazione principale «truffe negli investimenti / susseguente riciclaggio» nei confronti dei cinque maggiori intermediari e distributori di prodotti di investimenti secondo il «sistema Behring».

Nell'ambito dei lavori conclusivi svolti per promuovere l'accusa contro l'imputato, la gestione efficiente, ma al contempo conforme al CPP, dei vasti procedimenti che presentano una moltitudine di danneggiati, accusatori privati, canali di distribuzione, prodotti di investimenti e fondi d'investimento iniziali e rinnovabili ha incontrato nuovamente varie difficoltà materiali e giuridiche. Solo alcuni accusatori privati, ad esempio, hanno partecipato all'interrogatorio finale, benché oltre 300 accusatori in Svizzera e all'estero dei circa 2'000 danneggiati avvertiti in precedenza non avessero rinunciato a partecipare e avessero ricevuto la comunicazione formale dell'interrogatorio finale. Il principio accusatorio impone poi di fornire al tribunale indicazioni il più esatte possibili sui fatti (chi, cosa, dove, come, quando e a chi) e, considerato che l'accusa può essere notificata agli accusatori privati solo per i punti che li riguardano, è evidente che con circa 2'000 danneggiati, l'impiego tempestivo di personale e di materiale rappresenta una vera sfida. Infine, rimane d'attualità la questione del contributo del MPC allo sviluppo del diritto in materia di difensore d'ufficio dell'imputato.

3.9 Inchiesta penale sulla FIFA

Nell'anno in esame, il MPC ha avviato un'inchiesta penale sulla Federazione internazionale di calcio (FIFA). Il procedimento è condotto nei confronti di ignoti per titolo di, tra gli altri, amministrazione federale (art. 158 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} CP). Deve essere verificato se sono stati concessi vantaggi indebiti per condizionare l'aggiudicazione dei campionati mondiali di calcio del 2018 e del 2022 a membri del comitato esecutivo della FIFA.

L'inchiesta è condotta anche nei confronti del presidente della FIFA Joseph Blatter per titolo di amministrazione federale (art. 158 CP) ed eventualmente appropriazione indebita (art. 138 CP). Devono essere verificate l'aggiudicazione e la stipulazione di contratti sui diritti televisivi, ma anche se nel febbraio 2011 Joseph Blatter ha effettuato il pagamento di oltre CHF 2 milioni a Michel Platini, violando il suo obbligo di fedeltà nei confronti della FIFA.

L'inchiesta sulla FIFA ha richiesto la costituzione di una *task force*, composta da procuratori specializzati in criminalità economica e in assistenza giudiziaria internazionale e analisti finanziari. Alla *task force* partecipano anche specialisti informatici e inquirenti della PGF. Dalla primavera del 2015, il MROS e gli intermediari finanziari hanno segnalato oltre 130 relazioni bancarie. Anche terzi hanno fornito informazioni, in parte spontaneamente, al MPC. Sulla base delle informazioni, il MPC ha adottato ulteriori provvedimenti istruttori.

3.10 Abuso di informazioni privilegiate

Con sentenza del 1° luglio 2015, il TPF ha ritenuto un membro del consiglio di amministrazione di un'impresa quotata in borsa colpevole di aver effettuato due transazioni d'iniziativa con opzioni a nome di una fondazione senza scopo di lucro da lui stesso istituita (SK.2015.14).

Il giudice unico ha dato seguito all'argomentazione del MPC e ha ritenuto che, al momento delle operazioni con le opzioni, l'imputato, non reo confesso, quale membro della famiglia proprietaria aveva sufficientemente conoscenza dell'offerta pubblica di acquisto e del suo impatto sui corsi nonché dello stato avanzato delle trattative. Il giudice unico non ha invece condiviso l'interpretazione del MPC secondo cui per calcolare l'utile contabile come indebito vantaggio patrimoniale è determinante il corso di chiusura del giorno della comunicazione preborsa dell'evento interessato, ritenendo invece il corso di apertura a favore dell'imputato (cfr. consid. 6.5.3 e 7.5).

Inoltre, il giudice unico ha riconosciuto che la multa correlata senza la condizionale proposta ai sensi dell'articolo 42 capoverso 4 CP pari a CHF 10'000 non era adeguata a titolo di prevenzione speciale e che aspetti di prevenzione generale non erano determinanti,

4 Reati perseguibili previa autorizzazione

tenuto conto del fatto che il reato di abuso di informazioni privilegiate era raramente applicato. Per contro, il giudice ha aumentato la pena pecuniaria a 210 aliquote giornaliere rispetto alle 180 proposte dal MPC.

3.11 Assistenza giudiziaria a sostegno di un'inchiesta penale per corruzione nell'ambito di una concessione petrolifera

Nell'ambito di un'inchiesta penale aperta in Italia nei confronti di, oltre altri, dirigenti di ENI, colosso italiano attivo nel settore dell'energia e segnatamente uno dei maggiori gruppi petroliferi a livello mondiale, il MPC ha prestato il suo sostegno alla magistratura italiana ordinando varie acquisizioni bancarie e perquisizioni. In tale contesto, il MPC ha provveduto al blocco di alcune relazioni bancarie, congelando valori patrimoniali per un valore superiore a USD 100 milioni.

Il procedimento penale italiano è stato aperto a seguito di una denuncia sporta nel 2013 da un'organizzazione non governativa, la quale chiedeva di accertare eventuali responsabilità penali, segnatamente per i reati di corruzione commessi in particolare da alcuni importanti dirigenti di ENI al fine di ottenere una concessione di esplorazione (denominata OPL245) su un tratto di mare in Nigeria, sotto il quale sono stati individuati importanti giacimenti di petrolio.

Il gruppo petrolifero italiano, a seguito di un accordo concluso nel 2011 con il Governo federale nigeriano, nonché con alcune società sempre attive nel settore dell'oro nero, ha versato una somma superiore a USD 1 miliardo a favore dello Stato africano per assicurarsi i diritti allo sfruttamento del giacimento. Successivamente, buona parte di detta somma è stata trasferita a favore di due relazioni bancarie accese presso istituti bancari africani e intestate a una società parte all'accordo, appartenente all'ex ministro nigeriano del petrolio Dan Etete, dopo un tentativo infruttuoso di trasferire il denaro su un conto acceso in Svizzera, in quanto l'istituto bancario si era rifiutato di eseguire l'operazione visto che l'ex ministro era già stato condannato per riciclaggio.

L'autorità estera ritiene che una parte considerevole del denaro sia stata utilizzata per versare tangenti ai pubblici ufficiali che avevano garantito il successo dell'accordo relativo all'OPL245, nonché retrocessioni ai dirigenti del gruppo petrolifero italiano e ad alcuni intermediari coinvolti nei negoziati.

4.1 Perseguimento penale di impiegati della Confederazione e parlamentari

Ai sensi dell'articolo 15 della legge federale del 14 marzo 1958 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (LResp; RS 170.32), il perseguimento penale di impiegati della Confederazione per reati attenenti all'attività o alla condizione ufficiale dei medesimi (esclusi i reati concernenti la circolazione stradale) può essere avviato solo previo permesso del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

Ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 della legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (LParl; RS 171.10), il perseguimento penale di parlamentari per reati direttamente connessi con la loro condizione o attività ufficiale, può essere avviato solo previa autorizzazione delle commissioni competenti di ambo le Camere. La richiesta di soppressione dell'immunità (relativa) è trattata dapprima dalla commissione competente della Camera cui appartiene il parlamentare indagato (art. 17a cpv. 1 LParl). Le commissioni competenti sono la Commissione dell'immunità del Consiglio nazionale (art. 33c^{ter} del Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003, RCN; RS 171.13) e la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (art. 28a Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 2003, RCS; RS 171.14).

4.2 Perseguimento penale di reati politici

Ai sensi dell'articolo 66 LOAP, i reati politici sono perseguiti previa autorizzazione del Consiglio federale. Si tratta di casi in cui gli interessi politici, segnatamente quelli di politica estera, prevalgono su quelli del perseguimento penale, motivo per cui il governo federale può eccezionalmente intervenire nei procedimenti. Il Consiglio federale ha delegato la sua competenza di autorizzazione al DFGP (art. 3 lett. a dell'ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, Org-DFGP; RS 172.213.1).

Concessa l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 66 LOAP, anche l'autorizzazione del DFGP richiesta dalla LResp è considerata concessa (art. 7 dell'ordinanza del 30 dicembre 1958 concernente la legge sulla responsabilità; RS 170.321).

5 Collaborazione con la polizia

4.3 Richieste di autorizzazione presentate dal MPC nel 2015

Richieste alla SG-DFGP ¹ o alle commissioni parlamentari ²	Numero	Autorizzazione concessa	Autorizzazione respinta	Autorizzazione pendente
secondo l'art. 15 LResp ¹	4	3	0	1
secondo l'art. 66 LOAP ¹	12	11	0	1
secondo l'art. 17 / 17a LParl ²	2	0	2	0
Totale	18	14	2	2

5.1 Collaborazione con la PGF

Se oggi la collaborazione tra il MPC e la PGF funziona bene è in parte grazie alle misure adottate nel corso degli ultimi due anni e al nuovo spirito che inizia a regnare a tutti i livelli gerarchici di entrambe le autorità. L'attuazione delle raccomandazioni del gruppo di lavoro costituito congiuntamente dall'AV-MPC e il DFGP nel 2013, sotto la presidenza dell'ex procuratore generale del Cantone di Neuchâtel Pierre Cornu, è infatti proseguita tutto l'anno sulla base di una pianificazione strategica che ha permesso di mantenere una visione d'insieme del progetto. I preparativi per le misure concrete sono stati svolti dal gruppo di lavoro stesso sui temi principali e da sottogruppi composti da collaboratori dell'uno e dell'altra autorità. L'impegno profuso dai responsabili e dai loro collaboratori ha permesso di trattare tutte le raccomandazioni e di definire e introdurre le misure previste.

Per ottenere un'istantanea della situazione nelle varie ubicazioni, il gruppo di lavoro ha incaricato Pierre Cornu di condurre colloqui con i procuratori e gli agenti di polizia di tutti i livelli gerarchici, su base volontaria e garantendo l'anonimato delle dichiarazioni. Inoltre, le giornate d'informazione comuni condotte nelle varie ubicazioni da Pierre Cornu, in presenza di rappresentanti del MPC e della PGF, hanno permesso di diffondere un messaggio comune e coerente sulla volontà di lavorare bene insieme e hanno suscitato numerose domande e osservazioni costruttive.

Infine, un sondaggio anonimo e obbligatorio è stato effettuato tra settembre e ottobre del 2015 per raccogliere pareri, osservazioni e suggerimenti. È emerso che in generale i quadri e i collaboratori oggi hanno una visione chiaramente positiva della collaborazione tra il MPC e la PGF e che le misure adottate riscontrano un'approvazione pressoché unanime. Le misure adottate in applicazione delle raccomandazioni iniziali o ritenute utili in funzione del prosieguo dei lavori miravano anche a un obiettivo più generale, ossia a un cambiamento della cultura di collaborazione. Tale cambiamento non può essere decretato, ma può subentrare con il passare del tempo mediante l'adozione di provvedimenti mirati come quelli attuati nell'ambito del progetto.

Pierre Cornu ha fornito le sue considerazioni e conclusioni nel Rapporto finale presentato all'AV-MPC e al DFGP alla fine del 2015.

5.2 Cooperazione tra la PGF e i corpi di polizia cantonali

Sulla base di informazioni provenienti da varie inchieste condotte dalla procura vodese per violazione della legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup), il MPC ha avviato un procedimento penale alla fine del 2014 per titolo di

6 Collaborazione internazionale

partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale, riciclaggio di denaro e violazione della LStup. Nel mirino del procedimento federale vi sono esponenti di un presunto traffico di cocaina tra i Paesi Bassi e la Svizzera, che implica segnatamente più cittadini nigeriani. In questo contesto, sulla base della convenzione conclusa nel novembre 2013 tra il DFGP e la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) sulla cooperazione di polizia tra la PGF e i corpi di polizia cantonali e municipali, un gruppo d'inchiesta misto è stato costituito per una durata di sei mesi. La decisione ha quindi permesso a un inquirente della polizia di pubblica sicurezza del Cantone di Vaud e a un inquirente della polizia giudiziaria municipale di Losanna d'integrare il gruppo d'inchiesta formato dalla PGF, sede distaccata di Losanna. Entrambi gli inquirenti hanno quindi dato il loro contributo all'inchiesta grazie alle conoscenze acquisite in precedenza a livello cantonale o comunale.

6.1 20ª conferenza annuale dell'associazione internazionale dei procuratori (IAP)

Dal 13 al 17 settembre 2015, il MPC ha ospitato il congresso annuale dell'associazione internazionale dei procuratori *International Association of Prosecutors (IAP)*. L'obiettivo della conferenza, tenutasi a Zurigo, era di approfondire lo scambio di esperienze e la trasmissione di conoscenze nell'ambito della lotta al riciclaggio, della criminalità economica e del finanziamento del terrorismo. Con l'evento, il MPC ha offerto ai circa 500 partecipanti (procuratori generale e procuratori pubblici) provenienti da oltre 90 Paesi una piattaforma per procedere a scambi tecnici e personali. Per perseguire penalmente in modo efficace e tempestivo in questi campi della criminalità, una stretta collaborazione internazionale è essenziale. La conferenza di Zurigo era volta a contribuire a promuovere la comprensione di una tale collaborazione.

Nell'organizzazione, preparazione e svolgimento della conferenza, il MPC ha agito in stretta collaborazione con la IAP e il proprio comitato di organizzazione istituito ad hoc con partner federali e procure cantonali. Fondato nel 1995, la IAP è l'unica organizzazione mondiale per i procuratori pubblici. Nel frattempo la IAP conta oltre 172 organizzazioni membro provenienti da oltre 170 Paesi in tutti i continenti.

6.2 Partecipazione a eventi svizzeri e internazionali

Il CC RIZ ha il compito importante di curare e ampliare la rete mondiale di contatti con altre autorità preposte al perseguimento penale per conto del MPC. Tale rete è notevolmente importante per un perseguimento penale efficiente nei procedimenti complessi. In occasione della partecipazione a eventi internazionali, accanto alla cura dei contatti, il MPC coglie possibilmente l'opportunità di disquisire di questioni operative concrete con i rappresentanti di autorità partner. Nel 2015, rappresentanti del CC RIZ hanno partecipato, tra gli altri, ai seguenti eventi:

- 6° simposio della commissione indipendente contro la corruzione *Independent Commission Against Corruption (ICAC)*, dall'11 al 13 maggio 2015 a Hong Kong: scambio internazionale nell'ambito della lotta alla corruzione.
- Seminario internazionale in occasione del 10° anniversario dalla creazione della sezione per la collaborazione internazionale della procura generale del Brasile, 25 e 26 maggio 2015 a Brasilia: un Paese partner importante per la Svizzera nelle procedure di assistenza giudiziaria (cfr. p. 13 cifra 3.6).
- un incontro volto a promuovere una strategia internazionale nella lotta al traffico illecito di metalli preziosi tenuto dall'Istituto interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul crimine e la giustizia (UNICRI) a Torino dal 23 al 25 settembre 2015: il traffico illecito

di metalli preziosi presenta sempre più collegamenti con la criminalità organizzata, la corruzione, il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità.

6.3 Collaborazione con Eurojust¹

Nel marzo del 2015, l'ex responsabile del CC RIZ ha iniziato la sua attività per tre anni quale procuratrice di collegamento della Svizzera presso Eurojust e, quindi, è passata dal MPC all'UFG.

¹ The European Union's Judicial Cooperation Unit (Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea).

6.4 OCSE² – Working Group on Bribery (WGB)

Nell'anno in esame, una rappresentante del MPC ha partecipato quale vicepresidente del «management group», cui competono le decisioni immediatamente necessarie all'attività quotidiana di WGB. Nell'ambito della valutazione dei Paesi, con cui è valutata l'attuazione a tappe della convenzione OCSE nella prassi degli Stati membri, la Svizzera, con la partecipazione tra gli altri del MPC, è stata più volte esaminatrice dei Paesi (tappa 2 dell'esame di Colombia e Lettonia). Sotto la presidenza della Svizzera (MPC), i rappresentanti delle autorità preposte al perseguimento penale si sono incontrati due volte nel corso dell'anno, prima di riunioni plenarie del gruppo WGB. In occasione dell'incontro di giugno è stato discusso intensamente il tema dei rischi di corruzione di funzionari stranieri nell'ambito dell'aggiudicazione di commesse pubbliche nell'industria petrolifera e del gas. Il secondo incontro, tenutosi in dicembre, verteva sul tema della corruzione di funzionari stranieri nell'ambito dell'aggiudicazione di commesse pubbliche negli ambiti della costruzione di miniere e del commercio di materie prime.

² Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici

6.5 GAFI³

Il MPC partecipa, quale esperto, ai lavori del GAFI in seno al gruppo di lavoro svizzero, sotto l'egida della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI). In questo contesto, il MPC prende atto dei numerosi documenti redatti dai gruppi di lavoro del GAFI, redige pareri e formula proposte sulla base delle sue conoscenze nel suo campo di competenza, ossia il perseguimento penale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L'anno 2015 è stato caratterizzato da ampi e intensi lavori in relazione alla valutazione della Svizzera eseguita dal GAFI (4° ciclo). Il MPC è stato designato per coordinare le statistiche delle procure pubbliche di tutta la Svizzera nell'ambito della valutazione e anche in futuro.

Il MPC è inoltre rappresentato nel gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, che su incarico del Consiglio federale e sotto l'egida della SIF identifica e valuta i rischi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo a livello svizzero. Con la misura il Consiglio federale attua la relativa raccomandazione GAFI inerente la valutazione svizzera del rischio.⁴

³ Groupe d'Action financière (Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro).

⁴ Comunicato stampa del Consiglio federale del 13 dicembre 2013, <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa/comunicati-stampa-consiglio-federale.msg-id-51377.html>

7 Questioni giuridiche

7.1 Rapporto di fiducia con il difensore d'ufficio

Nel ricorso BB.2015.13/15, la Corte dei reclami penale del TPF doveva decidere se il difensore d'ufficio doveva essere sostituito. L'imputato e ricorrente si era avvalso del fatto che il suo rapporto di fiducia con il difensore d'ufficio era talmente compromesso che il proseguimento della difesa era escluso. Con decisione del 19 agosto 2015, la Corte dei reclami penali ha respinto i reclami penali. Ai sensi delle considerazioni giuridiche, la scelta della strategia di difesa è compito del difensore d'ufficio nei limiti dell'esercizio diligente ed efficace del mandato ufficiale. Il difensore non agisce nel processo penale quale semplice portavoce privo di critica del suo cliente. In particolare, in caso di dubbio, incombe al difensore decidere quali mezzi di prova e argomenti giuridici ritenere appropriati e dovuti, nel quadro del suo regolare potere di apprezzamento. Un'interruzione del rapporto di fiducia deve quindi essere documentato e oggettivato con indicazioni concrete e comprensibili. Nel caso specifico, dalla dichiarazione accurata del difensore d'ufficio è emerso che l'imputato prediligeva lavorare con il difensore di sua scelta. Il difensore d'ufficio, quindi, non ha commesso alcuna violazione dei suoi obblighi, in quanto ha assecondato la volontà dell'imputato e ha tentato semplicemente di evitare di fare concorrenza al difensore scelto e ha esercitato poi più una funzione di vigilanza che una funzione esecutiva. Non è stato sufficiente il ruolo attribuitogli dall'imputato e dal difensore prescelto di essersi ritirato e di aver sorvegliato e garantito la difesa solo in retroscena. Di conseguenza non vi era una base oggettiva per far valere un rapporto di fiducia compromesso e la decisione impugnata del MPC, che negava l'obbligo di sostituire il difensore d'ufficio, non violava nessun diritto federale.

7.2 Ammissibilità di un'edizione e un sequestro

«uno actu»

Nel 2015 il MPC è stato confrontato alla questione se nel quadro della decisione di edizione «uno actu» è già possibile disporre il sequestro dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 263 capoverso 1 CPP e nell'interesse dell'economia del processo. Con riferimento alla giurisprudenza del TPF (cfr. la sentenza 1B_65/2014 del 22 agosto 2014), il TPF nella sua sentenza BB.2015.107 del 28 ottobre 2015 ha ritenuto che un sequestro di documenti bancari «uno actu» disposto già nel quadro di una decisione di edizione non era applicabile nel caso in esame. Un tale sequestro sarebbe possibile solo dopo la consegna e la cernita dei documenti. Al momento della decisione di edizione, i singoli conti interessati dalla misura non erano ancora tutti conosciuti. Inoltre, il collegamento tra i documenti bancari e l'oggetto dell'inchiesta non era ancora riconoscibile.

In seguito alla giurisprudenza, il MPC ha adeguato la sua prassi. Se il MPC conosce già in precedenza il contenuto principale e la rilevanza dei documenti richiesti e al contempo il collegamento agli indizi di un procedimento è dato già in precedenza, le decisioni di edizione e di sequestro sono emesse «uno actu» per motivi di economia del processo. Ciò avviene ad esempio se le relazioni bancarie interessate sono già conosciute. Se invece la rilevanza e il contenuto dei documenti richiesti non sono conosciuti in precedenza, come nel caso tipico di perquisizioni domiciliari, il MPC emette dapprima una decisione di edizione o di perquisizione domiciliare e ad avvenuta cernita o procedura di dissigillamento un ordine di sequestro separato.

7.3 Lingua del procedimento e lingua al dibattimento

In un'inchiesta penale per titolo di corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 322^{septies} in comb. disp. con l'art. 322^{octies} CP) e riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} CP) si è posta la questione della lingua del procedimento in modo particolarmente manifesto. Nella procedura preliminare, infatti, due imputati su quattro hanno voluto mantenere i difensori di lingua francese da loro stessi scelti, nonostante la lingua del procedimento fosse il tedesco. Poiché il responsabile del procedimento esige che i difensori inoltrassero le istanze e memorie di una certa entità in tedesco, lingua del procedimento, un imputato ha impugnato la decisione dinanzi al TPF. Con decisioni BB.2014.39 del 26 marzo 2014 (consid. 2.3 f.) e BB.2015.86 del 22 settembre 2015 (consid. 5.2), la Corte dei reclami penali del TPF ha ritenuto che le istanze e memorie possono essere presentate anche in una lingua ufficiale diversa dalla lingua del procedimento, rinviando alla legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (LLing; RS 441.1). Basandosi sulla giurisprudenza, in sede di dibattimento i difensori di lingua francese hanno tentato di far valere il diritto di arringare davanti alla Corte penale del TPF in francese, la loro lingua madre. Il responsabile del procedimento della Corte penale, tuttavia, ha disposto che in sede dibattimentale tutte le conclusioni, motivazioni e arringhe devono essere tenute in tedesco, lingua del procedimento. Entrambi i rappresentanti legali hanno impugnato la decisione. Il 25 novembre 2015, la Corte dei reclami penali ha respinto i reclami per il motivo che l'immediatezza del dibattimento orale richiede che i difensori si esprimano esclusivamente nella lingua del procedimento (BB.2015.117). Quale motivo centrale, la Corte dei reclami penali ha avanzato che, contrariamente alle istanze e memorie scritte, per le quali il responsabile del procedimento in caso di difficoltà di comprensione può ricorrere a tutti i mezzi linguistici ausiliari desiderati, tale possibilità non è data in sede dibattimentale e,

quindi, l'orale deve essere immediatamente compreso in toto (consid. 1.3). Il giorno apertura del dibattimento gli avvocati interessati si sono rifiutati di esporre i loro interventi in tedesco, il responsabile del procedimento ha interrotto il dibattimento sino alla risoluzione della situazione dei difensori.⁵

⁵ Cfr. comunicato stampa del TPF del 30 novembre 2015: <http://www.bstger.ch/it/media/comunicati-stampa/2015.html>.

7.4 Rilevanza del segreto d'ufficio del liquidatore designato da un tribunale estero nel procedimento penale svizzero

In una procedura di dissigillamento, nell'ambito di un'inchiesta penale del MPC per titolo, tra gli altri, di riciclaggio di denaro aggravato, il tribunale di appello del Cantone di Zurigo, quale giudice dei provvedimenti coercitivi, si è visto confrontato tra le altre con la questione se un liquidatore di una società di capitali estera designato da un tribunale estero competente in virtù del segreto d'ufficio può richiedere la consegna di carte sigillate. Il MPC aveva interrogato il liquidatore, rappresentante dell'impresa imputata, quale persona informata sui fatti ai sensi dell'articolo 178 lettera g CPP. Il liquidatore aveva portato all'interrogatorio delle carte e li ha utilizzati in sede di interrogatorio con il consenso del responsabile del procedimento. Quando il responsabile del procedimento ha voluto metterli agli atti, il difensore dell'impresa imputata ha chiesto di apporre i sigilli. Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto il principio della domanda di dissigillamento del MPC. Dopo aver verificato e ritenuto adempiuti i requisiti degli indizi sufficienti di reato, il valore probatorio e il collegamento tra i documenti interessati e i fatti, come pure la proporzionalità dell'intrusione nella sfera intima e privata protetta dalla costituzione in una procedura con più gradi, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha valutato la fondatezza del segreto di cui si è avvalsa la controparte nell'ambito di una ponderazione degli interessi.

Dopodiché un rappresentante dell'impresa, in virtù della sua posizione processuale quale persona informata sui fatti, può avvalersi di un eventuale segreto d'ufficio, nella misura in cui i documenti sigillati siano atti propri e non dell'impresa imputata. Con l'interrogatorio svolto su base volontaria del liquidatore estero in Svizzera, un interrogatorio per rogatoria diventa superfluo. Si applicano quindi unicamente le disposizioni del CPP. Il significato concreto della facoltà di non deporre in merito a un segreto d'ufficio di cui all'articolo 170 capoverso 1 CPP è dato dalla relazione con l'articolo 320 CP (violazione del segreto d'ufficio) e le pertinenti disposizioni del diritto amministrativo federale e cantonale. I funzionari e membri di un'autorità svizzeri sottostanno al segreto d'ufficio e si rendono colpevoli

in caso di una violazione. Può quindi avvalersi della facoltà di non deporre ai sensi dell'articolo 170 capoverso 1 CPP solo chi si potrebbe rendere colpevole della rivelazione di un segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 320 CP, ossia i funzionari e membri di un'autorità che espletano funzioni al servizio di un ente pubblico svizzero. Non è il caso del liquidatore designato da un tribunale estero. A prescindere dal fatto che quest'ultimo all'estero sottostia al segreto d'ufficio, per le autorità svizzere preposte al perseguimento penale nel procedimento penale non vi è comunque alcun segreto d'ufficio svizzero da ritenere.

7.5 Il principio *ne bis in idem* e l'ammissione di colpevolezza statunitense (*plea agreement*)

Da vari anni, il MPC istruisce un procedimento legato a un caso di corruzione internazionale nei confronti di più imputati. Un intermediario finanziario, cui si contestano atti di corruzione attiva, è stato oggetto di perseguimento penale nel Regno Unito ed è stato giudicato da un tribunale londinese alla fine del 2013. Il tribunale adito l'ha assolto. La persona interessata ha chiesto al MPC l'abbandono del procedimento in virtù del principio *ne bis in idem* sancito dall'articolo 54 CAS. Il MPC si è rivolto alle autorità britanniche, conformemente all'articolo 57 CAS per chiarire la portata del processo condotto oltremarina. La risposta fornita da *Serious Fraud Office* ha indotto il MPC a emettere un decreto di abbandono parziale nell'aprile 2015. Infatti, l'imputazione di corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 322^{septies} cpv. 1 CP) non poteva essere perseguita in Svizzera, poiché tutti i presunti versamenti corruttivi rilevati dal MPC erano stati effettuati nel periodo coperto dall'*indictment* britannico. Per contro, l'istruzione prosegue per quanto riguarda i le imputazioni dell'amministrazione infedele (art. 158 CP) e del riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} CP). Il decreto menzionato è stato impugnato. L'impugnazione è in seguito stata ritirata (cfr. sentenza del TPF BB.2015.41 del 23 giugno 2015).

Gli stessi fatti hanno comportato procedimenti penali anche negli Stati Uniti, i quali sono stati conclusi, nel gennaio 2014, con la stipulazione di un'ammissione di colpevolezza (*plea agreement*) tra una società negli Stati Uniti, cui si contestano atti di corruzione attiva, e il *Department of Justice*. Nel settembre 2014, una persona interessata dal procedimento svizzero, cui si contestano atti di corruzione passiva, ha impugnato davanti la Corte dei reclami penali del TPF l'opposizione del MPC alla sua domanda di dissequestro dei valori patrimoniali depositati su un conto acceso a suo nome presso un istituto bancario svizzero. Il rifiuto di togliere il provvedimento coercitivo contestato si fondava, sul fatto che, da un lato, non poteva avvalersi dell'assoluzione anglosassone se il procedimento

8 Esecuzione delle sentenze e gestione dei beni

condotto oltremarina interessava altri; dall'altro, lo *Statement of Facts*, allegato all'ammissione di colpevolezza statunitense menzionava, tra gli altri, numerosi pagamenti corruttivi a suo favore, in particolare un pagamento effettuato su un conto acceso presso una banca svizzera e intestato a un imputato all'origine del blocco.

Con sentenza emessa il 17 giugno 2015 (BB.2014.123), i giudici del TPF hanno ritenuto che l'assoluzione anglosassone non era in opposizione al perseguimento e alla condanna di altri protagonisti del caso. Il tribunale ha inoltre stimato che il MPC aveva il diritto di riferirsi a titolo di prova ai fatti ammessi dalla società condannata negli Stati Uniti nel quadro dell'ammissione di colpevolezza.

Nell'anno in esame, le divisioni operative hanno trasmesso al servizio Esecuzione delle sentenze e gestione dei beni circa 500 decisioni passate in giudicato del MPC con necessità d'intervento nell'ambito dell'esecuzione (decreti d'accusa, decreti di abbandono ecc.) e sentenze del TPF.

Delle decisioni e sentenze menzionate, sette sono state trasmesse all'UFG per verificare l'applicabilità della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4), poiché erano state disposte confische per un importo complessivo di oltre CHF 100'000 o la confisca era stata eseguita in collaborazione con l'estero.

9 Rapporto sul Centro di competenze diritto penale internazionale (CC V)

Come esposto dall'AV-MPC nelle sue risposte a due interventi parlamentari del consigliere nazionale Carlo Sommaruga (postulato 15.3362 e interpellanza 14.3283), a oltre tre anni dall'istituzione del CC V il MPC stila un bilancio delle relative attività, per valutare in particolare l'impostazione dell'organizzazione e del personale. Il MPC informa qui di seguito sull'esito della esame. Istituito il 1° luglio 2012 con quattro posti di lavoro ripartiti su due procuratori, due collaboratori giuridici e un collaboratore specializzato, il CC V doveva essere in grado di trattare a tempo pieno e in modo specializzato, con l'appoggio d'inquirenti della PGF formati nell'ambito, ma non assegnati permanentemente a questo tipo di casi, il perseguimento penale dei crimini internazionali (genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità) ai sensi degli articoli 264-264n CP entrati in vigore il 1° gennaio 2011 e soggetto alla giurisdizione federale conformemente all'articolo 23 capoverso 1 lettera g CPP. Un rapporto interno è stato steso sul suo funzionamento.

Ne emerge che i collaboratori del CC V hanno potuto acquisire e aggiornare le conoscenze specialistiche richieste e hanno stabilito i contatti necessari per una buona collaborazione a livello svizzero e internazionale. Le inchieste condotte a oggi hanno confermato le difficoltà poste da questo tipo di casi, in particolare per il fatto che i Paesi interessati non possono o vogliono indagare loro stessi e che a volte è difficile, o addirittura impossibile, ottenere risposte utilizzabili tramite l'assistenza giudiziaria internazionale. Il CC V è quindi costretto a ricorrere a fonti pubbliche (rapporti di ONG e altri) per farsi un quadro più o meno preciso dei fatti e i soli elementi di prova sono spesso testimonianze la cui credibilità deve essere valutata. Inoltre, i fatti sono generalmente risalgono negli anni, non di rado i testimoni sono indiretti e la loro audizione in Svizzera o all'estero richiede molta psicologia e l'applicazione di disposizioni di protezione speciale (per loro o i loro familiari rimasti nel loro Paese).

A ciò si aggiunge il fatto che i casi hanno spesso una componente politica molto sensibile, sia perché le persone interessate dalle inchieste occupano ancora posti importanti nel regime attuale o sono protette da quest'ultimo oppure perché il Paese ha impostato una politica di riconciliazione e perdono, che può essere inconciliabile con le aspettative delle vittime o del diritto penale internazionale.

A livello personale, i collaboratori incaricati dei casi devono disporre non solo di un'esperienza e di una formazione adeguate, ma, tenuto conto del fatto che l'assistenza giudiziaria è solitamente primordiale in questo campo, devono assolutamente padroneggiarne tutte le finanze. Inoltre, di fronte alla complessità del compito e alla moltitudine di elementi politici, psicologici, giuridici e pratici, i collaboratori devono assolutamente

essere in grado di lavorare e funzionare in gruppo e di pensare sempre a consultare i superiori prima di prendere decisioni che non impegnano solo loro, ma che possono anche mettere a rischio la reputazione o la credibilità del MPC e quindi della Svizzera.

L'assegnazione iniziale di una percentuale di posti di lavoro pari al 400 % ha permesso al CC V di eseguire i compiti di cooperazione, seguire formazioni indispensabili e stabilire i contatti necessari. Come le altre unità del MPC e secondo il principio di permeabilità, il CC V con il suo effettivo ha anche fornito un aiuto non indifferente alle altre inchieste, segnatamente a quelle del Centro di competenze Terrorismo (CC T). Per quanto riguarda il tipo di collaboratori, due procuratori esperti, formati e con buone capacità linguistiche sono in grado di coprire le necessità del CC V. I procuratori devono essere appoggiati da una *task force* di analisi e documentazione efficiente. In seguito alle partenze intervenute nel corso dell'anno in esame, l'assunzione dei nuovi collaboratori dovrà fondarsi su profili elaborati in base alle esperienze raccolte.

Secondo le conclusioni del rapporto, la dotazione iniziale di posti del CC V (400 %) ha quindi permesso alla divisione di adempiere pienamente alle mansioni attribuitele.

Tenuto conto della forte componente di assistenza giudiziaria presente in questi casi, dal mese di febbraio 2016 il CC V sarà unito alla divisione Assistenza giudiziaria (CC RIZ/CC V). L'unione permetterà di coprire tutte le lingue dei procedimenti, anche a livello di cancelleria. Inoltre, due procuratori della divisione hanno una esperienza concreta pluriennale acquisita sul campo all'estero. Nel frattempo, la divisione CC RIZ ha ripreso una parte degli incarti in francese del CC V. Per i lavori di documentazione, ricerca e analisi che non incombono necessariamente a un procuratore, i responsabili della divisione CC RIZ /CC V definiranno i profili dei posti necessari, dopo aver esaminato le possibilità di collaborazione e scambio a livello internazionale nell'ambito in esame.

Trattasi delle risorse della PGF, nessun collaboratore è assegnato formalmente solo al CC V. Sarà opportuno definire insieme alla Direzione di fedpol in quale misura il principio di permeabilità ampliata permetta di temporaneamente assegnare altri collaboratori alla divisione o in quale misura analisti possano essere assegnati e formati a questo tipo di ricerche (se del caso anche tramite una collaborazione internazionale a livello di polizia).



1 Basi giuridiche per l'organizzazione

Ai sensi dell'articolo 16 LOAP il MPC gode di autonomia amministrativa quale autorità indipendente dal Consiglio federale e dall'Amministrazione federale. Il procuratore generale è responsabile di un'organizzazione funzionale che impieghi in modo efficace le proprie risorse finanziarie e materiali (art. 9 cpv. 2 lett. b e c LOAP). Il MPC tiene una contabilità propria e dispone di un budget globale. Il procuratore generale sottopone ogni anno all'AV-MPC il progetto di preventivo e il consuntivo, a destinazione dell'Assemblea federale (art. 17 cpv. 1 e art. 31 cpv. 4 LOAP).

Rientra nell'autonomia amministrativa anche la libertà di acquisizione dei beni e servizi di cui necessita nell'ambito della logistica (art. 18 cpv. 2 LOAP).

2 Il controllo amministrativo presso il MPC

Il controllo amministrativo è teso a garantire il controllo sistematico degli ambiti non operativi (in particolare le Risorse umane, le Finanze e l'Informatica) e quindi l'espletamento ottimale del mandato legale dell'auto-gestione presso il MPC. L'obiettivo principale è quello di orientare sempre i servizi dell'organizzazione di supporto in funzione alle esigenze della Direzione e delle unità organizzative operative. L'impostazione è attuata attraverso, tra gli altri, una serie di progetti strategici del MPC. Nell'anno in esame sono stati attuati i progetti amministrativi descritti qui di seguito.

2.1 Progetto per l'organizzazione «BA 2016»

In vista del nuovo mandato 2016–2019, nell'anno in esame la Direzione ha elaborato una visione, i valori e la strategia per i prossimi quattro anni nell'ambito del progetto «BA 2016». Sulla base della strategia è stato definito un nuovo modello per l'organizzazione del MPC. Il modello delinea i requisiti strategici e crea le condizioni per raggiungere gli obiettivi strategici. Oltre all'organizzazione, che entrerà in vigore verosimilmente il 1° febbraio 2016, nei prossimi mesi il progetto svilupperà gradualmente insieme ai quadri del MPC anche la nuova struttura di governance.

2.2 Progetto per le risorse umane «BA-Profiles»

Nell'ambito del progetto «BA Profiles» sono stati analizzati e rielaborati tutti i profili delle funzioni del MPC con i collaboratori e i quadri. Sono state elaborate anche varie opzioni di funzione e le relative carriere. Le decisioni prese nell'ambito della conduzione e carriere sono confluite direttamente nel progetto «BA 2016» e hanno formato, oltre ad altri fattori, le condizioni quadro per la definizione della struttura del nuovo modello di organizzazione del MPC. Con la valutazione dei nuovi profili delle funzioni con i relativi salari e l'assegnazione della maggioranza dei collaboratori ai nuovi profili delle funzioni, importanti obiettivi di progetto sono stati raggiunti nel corso dell'anno in esame. Con l'attuazione del progetto il MPC disporrà di un insieme di funzioni definita chiaramente, che consentirà di gestire le esigenze e aspettative di prestazione nei confronti dei collaboratori in modo unitario per tutta l'organizzazione. In futuro i profili potranno quindi essere sviluppati in modo mirato secondo le esigenze organizzative.

2.3 Progetto informatico «transform it»

Nell'ambito del progetto è stato attuato il modello di gestione informatica sviluppato (cfr. Rapporto di gestione 2014) ed è stata ultimata la trasformazione. All'inizio dell'anno in esame, le prestazioni informatiche standard sono state migrate all'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT). Al contempo sono stati rinnovati i mezzi ausiliari elettronici.

3 Impiego delle risorse finanziarie e materiali

Nell'ambito delle applicazioni specialistiche sono stati valutati partner hosting. La relativa gestione dell'infrastruttura informatica è stata affidata a mani competenti. Parallelamente alla nuovo orientamento dell'acquisizione delle prestazioni informatiche è stata professionalizzata l'organizzazione dell'informatica interna del MPC. In futuro si concentrerà sui compiti principali, ossia il supporto informatico, la gestione dei mandati, la cura delle applicazioni specialistiche e la gestione informatica. La rielaborazione dei profili delle funzioni che ne consegue è stata integrata nel progetto «BA Profiles».

La creazione dell'ambito della sicurezza dell'informazione in seno al MPC è un altro importante elemento del nuovo orientamento. Nell'anno in esame, la funzione dell'incaricato alla sicurezza dell'informazione MPC è stata definita e il relativo posto occupato.

Con il nuovo orientamento il MPC si dota di un'organizzazione per l'esercizio informatico indipendente e tiene un catalogo di prestazioni informatiche chiaramente strutturato. Inoltre, con la trasformazione sono stati conseguiti risparmi rilevanti nei costi di esercizio dell'informatica.

Per il 2015, il preventivo per i costi del MPC ammonta a CHF 59,2 milioni. Con il credito supplementare ordinario II è stato chiesto un aumento per la voce «spese di detenzione, istruttoria ed esecuzione delle pene» pari a CHF 1,3 milioni e si è potuto procedere a una compensazione parziale pari a CHF 0,5 milioni per la voce «Investimenti materiali e immateriali, scorte». La quota principale del preventivo pari a CHF 36,9 milioni, ossia il 62 %, è costituita dalle spese per il personale. Inoltre, CHF 10,0 milioni figurano in preventivo per le spese di detenzione, istruttoria ed esecuzione. I CHF 12,3 milioni restanti riguardano le voci affitto dei locali, spese di materiale per l'informatica, spese di consulenza, spese di gestione e ammortamenti su beni amministrativi.

Suddivise in base al tipo di finanziamento, le spese preventivate sono così ripartite: CHF 51,9 milioni sono assegnati alla spesa con incidenza effettiva sui finanziamenti esterni alla Confederazione e CHF 0,3 milioni sono ammortamenti. CHF 7,0 milioni vanno carico del computo delle prestazioni interne alla Confederazione (per affitto locali, informatica e prestazioni dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, UFCL). Infine, CHF 3,1 milioni d'investimenti sono destinati al settore informatico e alla sostituzione di veicoli aziendali.

A tempo debito i dati del Consuntivo 2015 saranno pubblicati sul sito Internet dell'AFF (Consuntivi³).

6 www.efv.admin.ch/i/dokumentation/finanzberichterstattung/staatsrechnungen.php

4 Direttive generali

Nell'anno in esame, il Manuale di procedura e il Manuale di polizia giudiziaria sono stati riaggiornati (cfr. art. 17 del Regolamento dell'11 dicembre 2012 sull'organizzazione e l'amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione; RS 173.712.22).

5 Personale

5.1 Organico

Il 31 dicembre 2015, il MPC contava un organico complessivo di 227 collaboratori (nel 2014: 227) con 205 posti percentuali (nel 2014: 204,1). 36 (nel 2014: 27) dei 227 collaboratori sono a tempo determinato. I collaboratori sono ripartiti nelle sedi del MPC come segue:

	31.12.2015	31.12.2014
Berna	165	174
Losanna	27	19
Lugano	19	19
Zurigo	16	15

5.2 Impiego del personale

I posti presso il MPC comprendono le seguenti funzioni: procuratore generale della Confederazione (1), sostituti procuratori generali (2), procuratori capo federali/capidivisione (7), procuratori federali (28), sostituti procuratori federali (13), assistenti procuratori federali (14), giuristi (24), cancellieri e collaboratori specializzati (50), collaboratori amministrativi (58), esperti e analisti della divisione CC WF (30).


Al 31 dicembre 2015, inoltre, il MPC offriva 12 posti a stagisti giuristi e 2 posti ad apprendisti di commercio. Il tasso di occupazione medio è del 90,31 %. L'età media è di 40 anni.

Ripartizione dei collaboratori sulle lingue ufficiali: tedesco 135, francese 67 e italiano 25.

Il MPC occupa 127 donne e 100 uomini.

Nel periodo di riferimento la fluttuazione è stata pari al 16,62 %.

6 Organigramma



7 Carico di lavoro delle singole divisioni

7.1 Centro di competenze assistenza giudiziaria (CC RIZ)

Il CC RIZ esegue le domande di assistenza giudiziaria che rientrano nelle competenze dell'insieme del MPC, assegnategli dall'UFG per l'esecuzione (esecuzione passiva), e sostiene le altre divisioni e sedi distaccate del MPC per le questioni inerenti l'assistenza giudiziaria (esecuzione attiva e passiva).

L'onere di lavoro nella divisione risulta in primo luogo dalle procedure di assistenza giudiziaria assegnate e le inchieste penali proprie derivanti da queste ultime. I procuratori federali del CC RIZ tuttavia collaborano anche più a lungo termine e investendo più tempo in ampi insiemi di procedimenti condotti da altre divisioni del MPC (*joint ventures*).

L'onere di lavoro della divisione CC RIZ è elevato. Nell'anno in esame i posti vacanti sono stati occupati con collaboratori giuridici a tempo determinato. I collaboratori del CC RIZ hanno collaborato anche a progetti chiave del MPC.

7.2 Divisione Protezione dello stato, reati speciali e criminalità organizzata

La divisione conduce procedimenti nell'ambito delle competenze federali originarie secondo l'articolo 23 CPP (ad es. reati politici, corruzione di funzionari, «navigazione aerea», monete false, materie esplosive, materiale bellico, tecnologia nucleare) e per i reati ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 CPP commessi da un'organizzazione criminale. Inoltre, tratta i casi di cybercriminalità che secondo la giurisprudenza del TPF rientra nella giurisdizione federale.

Nel 2015 sono nuovamente risaltati i reati del furto di dati e dello spionaggio e corruzione di funzionari, poiché i procedimenti richiedono un notevole dispendio di tempo e risorse. Sono inoltre di attualità gli ambiti della cybercriminalità e del phishing. Fino alla fine del 2015, il MPC ha riconosciuto la giurisdizione federale in circa 350 casi trasmessigli dai Cantoni. Considerabile è quindi il dispendio relativo ai casi di massa da condurre ed evadere, oltre che trattare amministrativamente, conformemente al CPP.

Rispetto all'anno precedente all'anno in esame, l'onere di lavoro dei collaboratori della divisione è, anche in seguito alla partenza di vari collaboratori della divisione, aumentato per quanto riguarda sia i compiti operativi sia quelli amministrativi.

7.3 Centri di competenze Terrorismo e Diritto penale internazionale

Centro di competenze Terrorismo (CC T)

In primo luogo CC T tratta tutti i casi legati al terrorismo e i casi di riciclaggio, alcuni dei quali sono notevolmente vasti. L'attività operativa è stata molto importante nel corso dell'anno: i casi di terrorismo hanno subito un netto incremento e ha comportato una maggiore

permeabilità delle risorse tra il CC T e il CC V. L'adeguamento delle risorse è stato applicato in base alle priorità delle inchieste.

Il CC T ha partecipato a numerose riunioni, sia a livello svizzero sia a livello internazionale: partecipa ad esempio alla *task force* TETRA istituita dal Consiglio federale. Ha contatti privilegiati con procuratori cantonali che hanno il ruolo di unico interlocutore (SPOC) nel proprio Cantone in caso di atti suscettibili di essere legati al terrorismo. Il CC T è rappresentato nelle reti internazionali di lotta al terrorismo.

Centro di competenze Diritto penale internazionale (CC V)

In seguito alla partenza di più collaboratori, il personale assegnato alle inchieste inerenti il diritto penale internazionale è diminuito, richiedendo una grande flessibilità delle risorse. Attualmente è in corso una valutazione del lavoro in materia di diritto penale internazionale per consolidarne l'efficacia (cfr. p. 22 cifra 9).

Il CC V è presente a livello svizzero e internazionale: ha contatti con la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e autorità partner all'estero e in seno al *Genocide Network* per scambiare esperienze e informazioni.

7.4 Divisione Criminalità economica I (WiKri I)

Dal punto di vista operativo, l'anno in esame è stato caratterizzato dal vasto procedimento legato alla FIFA (cfr. p. 14 cifra 3.9). Quest'ultimo ha posto la divisione di fronte a una grande sfida organizzativa, colta, tra gli altri, con il ricorso a una *task force* a livello di MPC. Inoltre, il nuovo orientamento professionale di due responsabili di procedimento, non sostituiti, ha comportato un maggiore carico di lavoro sugli altri collaboratori della divisione. Ciononostante il grande impegno di tutti gli interessati e la chiara definizione dei compiti prioritari hanno permesso di portare a termine il vasto procedimento e di ristabilire il corso ordinario della divisione.

Malgrado le risorse limitate e la definizione di priorità si è indagato con successo anche nell'ambito della lotta ai reati borsistici. Di particolare interesse è la prima condanna del TPF e le conseguenti prime risposte della giurisprudenza a questioni giuridiche di rilievo (cfr. p. 14 cifra 3.10).

Tenuto conto della competenza esclusiva del MPC nell'ambito dei reati borsistici, i collaboratori della divisione hanno colto nuove occasioni di esporre la situazione di diritto e l'interpretazione delle leggi del MPC con conferenze e comunicazioni di informazioni ai sensi della prevenzione generale. Infine, ma non da ultimo, la divisione ha definito i concetti essenziali di questo campo del diritto e li ha concretizzati per la prassi grazie alle esperienze raccolte nell'ambito dei reati borsistici da ormai oltre due anni.

7.5 Divisione Criminalità economica II (WiKri II)

I punti operativi salienti di WiKri II sono stati due insiemi di procedimenti notevolmente vasti condotti nell'ambito della corruzione e del riciclaggio internazionali. Il carattere internazionale ha condotto a un numero molto elevato di domande di assistenza giudiziaria attive e passive, comportando un notevole dispendio per il trattamento e il relativo onere di lavoro, abbattuto grazie all'appoggio puntuale del CC RIZ e all'assunzione di un collaboratore giuridico supplementare. La complessità dei procedimenti e il loro intreccio internazionale hanno richiesto una collaborazione intensa con autorità estere preposte al perseguimento penale. Nonostante buoni contatti si è dovuto constatare, tra gli altri, che alcuni Paesi fissano requisiti per la concessione dell'assistenza giudiziaria internazionale talmente elevati che rendono difficile il loro adempimento, mentre altri Paesi, di fatto, non concedono alcuna assistenza giudiziaria, rendendo impossibile perseguire penalmente in Svizzera i reati nei procedimenti interessati. Complessivamente l'onere di lavoro della divisione era elevato. Oltre alla conduzione di procedimenti penali propri, i collaboratori della divisione erano impegnati in vari progetti del MPC. Nonostante la forte pressione, WiKri II ha aiutato una sede distaccata in due interventi straordinari. Un'assenza per motivi di malattia ha comportato per alcuni collaboratori della divisione un incremento supplementare della mole di lavoro.

7.6 Sede distaccata di Losanna

La sede distaccata di Losanna ha affrontato due procedimenti notevolmente vasti, mentre la sua situazione a livello di mole di lavoro era già critica. Un caso è stato gestito grazie all'appoggio fornito dalla divisione WiKri II a Berna. La grande collaborazione instauratasi ha permesso di ripartire il procedimento tra le due divisioni. Un procedimento importante legato alla Primavera araba è stato inoltre ripreso a Berna dalla divisione CC T/V.

Nel 2015, la sede distaccata di Losanna ha registrato l'assenza per malattia di un collaboratore per vari mesi e la partenza di cinque collaboratori, tra cui il capo della sede distaccata in seguito alla nomina a sostituto procuratore generale e di una procuratrice federale. Tutti i posti rimasti vacanti non sono ancora stati occupati, di conseguenza gli incarti sono stati ripartiti tra i vari gruppi. L'assunzione di vari collaboratori a tempo determinato e il trasferimento di due collaboratori provenienti dalla sede centrale a Berna sono stati possibili grazie al sostegno della Direzione, permettendo di trattare le pratiche più urgenti.

7.7 Sede distaccata di Lugano

I punti operativi salienti della sede distaccata nell'anno in esame sono state il deposito dell'atto d'accusa e la

promozione dell'accusa in più procedimenti complessi in particolare in materia di criminalità organizzata o in banda, riciclaggio, traffico di stupefacenti aggravato, falsità in documenti, violazioni delle leggi sul materiale bellico, sulle armi e sugli stranieri.

Nel 2015, il numero dei nuovi procedimenti penali assegnati alla sede distaccata di Lugano (una quindicina) è stato sensibilmente inferiore agli anni precedenti. Non sono invece diminuite le commissioni rogatorie passive affidate per esecuzione alla sede distaccata di Lugano perché connesse a procedimenti penali condotti da quest'ultima. In seguito alla diminuzione degli incarti e malgrado la partenza di due magistrati, ossia un calo sensibile delle risorse, alla fine dell'anno il numero dei procedimenti pendenti (non liquidati) ha registrato una riduzione di circa venti unità.

La sede distaccata di Lugano ha inoltre dato il suo apporto al progetto di allestimento centrale delle comunicazioni di sospetto riciclaggio di denaro, mettendo buona parte delle sue risorse a disposizione del progetto pilota e, in parte, del susseguente progetto di attuazione.

7.8 Sede distaccata di Zurigo

A caratterizzare l'onere di lavoro della sede distaccata nell'anno in esame è stata la conclusione di vari procedimenti penali di ampia portata, in parte ripresi da altri procuratori, nell'ambito della criminalità economica internazionale. Le chiusure di procedimenti hanno evidenziato nuovamente le difficoltà poste da determinati reati alla gestione di procedimenti con più imputati o una moltitudine di danneggiati in Svizzera e all'estero in relazione alle strutture economiche complesse, ai prodotti d'investimenti o ai trasferimenti di patrimonio oltre confine. Questi procedimenti hanno rappresentato una sfida sia dal punto di vista amministrativo sia da quello penale e processuale e comportato picchi periodici dell'onere di lavoro per i collaboratori.

Le specificità del ventaglio di progetti presso la sede distaccata hanno portato, nell'anno in esame, a un'impegnata dei mezzi richiesti a tutti i livelli, CC WF e PGF compresi, dai procedimenti inizialmente ancora dalla sede centrale di Berna.

L'impegno in vari organi e progetti del MPC, la cura dei contatti intrattenuti con il Cantone della sua ubicazione, la riduzione di posti percentuali nel quadro di un cambiamento di funzione e le diminuzioni del tasso d'occupazione hanno mantenuto notevolmente elevato l'onere di lavoro nella sede distaccata.

7.9 Centro di competenza Economia e Finanza (CC WF)

Nel 2015, il CC WF ha collaborato a circa 130 procedimenti penali, nei quali erano richieste le sue competenze negli ambiti economico e finanziario. Le risorse del CC WF sono state impiegate in primo luogo per i

procedimenti principali del MPC senza tuttavia trascurare le esigenze degli altri procedimenti. Le competenze del CC WF sono sempre più richieste nell'ambito della responsabilità penale dell'impresa, segnatamente nei casi di corruzione e riciclaggio.

A metà del 2015, il CC WF ha introdotto uno strumento per il controllo dell'attribuzione delle sue risorse. Dal 2016, lo strumento consentirà di meglio dirigere le risorse secondo la strategia del MPC. Completerà il nuovo strumento di conduzione introdotto all'inizio del 2015. Insieme, i due strumenti forniranno una visione d'insieme, flessibilità, semplificazione, efficienza e standardizzazione nell'impiego operativo del CC WF. La direzione e i collaboratori del CC WF si sono impegnati a continuare o a attuare i progetti avviati nel 2014 e a iniziare numerosi progetti organizzativi del MPC o del CC WF. Due progetti importanti per il CC WF sono e rimarranno nel 2016 l'ottenimento degli estratti conto bancari in formato elettronico e l'uniformizzazione sistematica della tenuta e dello digitalizzazione degli incarti dei procedimenti.

I collaboratori del CC WF hanno provveduto anche alla formazione e integrazione di quattro nuovi collaboratori. L'impegno importante delle risorse del CC WF nell'anno in esame nel settore operativo e in numerosi progetti, rispetto al 2014, ha comportato un ulteriore aumento del carico di lavoro complessivo presso il CC WF.

7.10 Divisione Informatica e Servizi centrali

Nell'anno in esame, l'attuazione delle misure organizzative e strutturali volte a ottimizzare la divisione è stata ampiamente ultimata. Nell'ambito del sostegno ai procedimenti i punti salienti stavano nella digitalizzazione degli atti e preparazione forense dei dati. L'implementazione di nuove tecnologie e processi ha portato a miglioramenti quantitativi e qualitativi nel trattamento dei mandati. I servizi informatici prestati oltre alle attività classiche hanno rappresentato un onere supplementare per l'informatica del MPC. In particolare è stato ultimato il progetto «transform it» e sono stati forniti servizi di appoggio al congresso della IAP a Zurigo.

L'ulteriore sviluppo del MPC ha richiesto la collaborazione di tutti i servizi specialistici in progetti strategici significativi. In questo contesto l'ampliamento del servizio specializzato per la sicurezza dell'informazione, legato all'esigenza di alta sicurezza del MPC, ha rappresentato una novità.

Come nell'anno precedente, l'assunzione di personale a tempo determinato specializzato ha permesso di occupare posti vacanti di personale (quattro assenze/parenze), mantenendo stabile il numero dei collaboratori.

7.11 Stato maggiore

Il consolidamento delle modifiche organizzative eseguite nell'anno precedente e i preparativi del processo di cambiamento e riorganizzazione mediante i progetti chiave «BA Profiles» e «BA 2016» erano i punti salienti dello Stato maggiore nell'anno in esame.

Un cambiamento organizzativo importante nello Stato maggiore è stato il passaggio della comunicazione (interna ed esterna) in un'unica unità organizzativa, condotta centralmente e annessa direttamente al procuratore generale. Nel Servizio giuridico è stata risolta la successione in seguito ad un pensionamento. L'accompagnamento della nomina dei procuratori è stato una sfida amministrativa e giuridica e ha occupato una parte significativa delle risorse di personale disponibili. I preparativi e l'accompagnamento della riorganizzazione del MPC è stato un compito che ha richiesto un lavoro intenso, che impegnerà lo Stato maggiore oltre l'anno in esame.

Nell'ambito della riorganizzazione e della strategia definita dal MPC, lo Stato maggiore sarà unito alla divisione Informatica e servizi centrali per formare una nuova segreteria generale. La struttura e i servizi saranno impostati progressivamente sulla base della nuova strategia e organizzazione.



Per il nuovo mandato che ha inizio il 1° gennaio 2016, il MPC, in virtù della pertinente base legale e di concerto con fedpol, ha per la prima volta stabilito la sua strategia di perseguimento penale federale per il mandato 2016–2019 quale autorità indipendente. Ponendo punti tematici salienti, il MPC mantiene una certa libertà d'azione, nel quadro della giurisdizione federale, per impiegare le sue risorse di personale e di mezzi in modo efficiente. La definizione delle priorità tiene conto così della situazione di tensione tra le risorse limitate e il principio dell'istruzione d'ufficio.

I punti tematici salienti comprendono la criminalità economica (riciclaggio internazionale e corruzione), minacce criminali internazionali (organizzazioni criminali e terroristiche) e i reati relativi alla protezione dello Stato (corruzione di funzionari svizzeri e spionaggio). I punti tematici salienti sottostanno a una verifica periodica e sono adeguati secondo gli sviluppi e se del caso.

Il controllo operativo e amministrativo sono strumenti di conduzione fondamentali per l'attuazione della strategia. Si continuerà quindi a prestare particolare attenzione a concludere tempestivamente i procedimenti e a impiegare efficacemente le risorse.

Per quanto riguarda l'organizzazione, nel 2016 proseguiranno l'attuazione della nuova struttura dell'organizzazione e l'implementazione delle funzioni e mansioni consolidati, definiti secondo le esigenze pratiche e strategiche del MPC.

Nel nuovo anno il MPC curerà la collaborazione con i suoi partner a livello federale e cantonale, in primo luogo quale membro della Conferenza dei procuratori della Svizzera (CPS) e poi nel quadro dell'impegno profuso in tutta la Svizzera teso ad assicurare strumenti importanti del perseguimento penale (sorveglianza del traffico di telecomunicazioni e armonizzazione di sistemi informatici).

Per un perseguimento penale efficiente è importante il dialogo con gli avvocati, perciò durante il 2015 sono state elaborate delle buone pratiche per la collaborazione, nel quadro legale, con l'ordine degli avvocati ginevrini. Attualmente sono al vaglio per verificare se sono idonee alla prassi.

Il MPC deve essere percepito quale partner stabile e professionale nel perseguimento penale. Per questo motivo anche durante il nuovo mandato adotterà tutte le misure necessarie per consolidare ulteriormente e giustificare la fiducia riposta nel MPC.

Michael Lauber
Procuratore generale della Confederazione

Berna, in gennaio 2016

Reporting

Inchieste penali (al 31.12.2014)

Accertamenti pendenti	85
Inchieste penali pendenti ¹	423
Criminalità organizzata	50
Riciclaggio di denaro	218
Corruzione	39
Terrorismo e finanziamento del terrorismo	4
Criminalità economica	86
Protezione dello Stato e reati speciali	105
Inchieste penali sospese	141
Inchieste penali pendenti da oltre due anni	151

Inchieste penali (al 31.12.2015)

Accertamenti pendenti	112
Inchieste penali pendenti ¹	449
Criminalità organizzata	71
Riciclaggio di denaro	247
Corruzione	73
Terrorismo e finanziamento del terrorismo	47
Criminalità economica	94
Protezione dello Stato e reati speciali	77
Inchieste penali sospese	170
Inchieste penali pendenti da oltre due anni	155

2014

Inchieste penali avviate	245
Inchieste penali evase	
Non luogo a procedere	54
Abbandono	111
Rimessione delega trasmissione rinvio ai Cantoni	23
Decreti d'accusa ²	691
Atti d'accusa depositati	16
Atti d'accusa depositati in rito abbreviato	9
Decreti d'accusa trasmessi al tribunale	7
Rinvii di cause	2
Dispositivi delle sentenze TPF ³	20

2015

Inchieste penali avviate	233
Inchieste penali evase	
Non luogo a procedere	93
Abbandono	115
Rimessione delega trasmissione rinvio ai Cantoni	16
Decreti d'accusa ²	580
Atti d'accusa depositati	20
Atti d'accusa depositati in rito abbreviato	5
Decreti d'accusa trasmessi al tribunale	16
Rinvii di cause	5
Dispositivi delle sentenze TPF ³	21

Assistenza giudiziaria passiva (al 31.12.2014)

Procedure di assistenza giudiziaria pendenti	210
Domande ricevute	14
Domande in corso di esame	54
Assistenza giudiziaria in esecuzione	136
Impugnazioni	6
Procedure di assistenza giudiziaria pendenti da oltre due anni	32

Assistenza giudiziaria passiva (al 31.12.2015)

Procedure di assistenza giudiziaria pendenti	248
Domande ricevute	19
Domande in corso di esame	62
Assistenza giudiziaria in esecuzione	165
Impugnazioni	2
Procedure di assistenza giudiziaria pendenti da oltre due anni	30

2014

Domande di assistenza giudiziaria accolte	167
Procedure di assistenza giudiziaria evase	145
Rinvio all'UFG per delega al Cantone	3
Assistenza giudiziaria respinta	8
Assistenza giudiziaria accolta	94
Altri tipi di evasione (stralcio, ritiro ecc.)	40

2015


Domande di assistenza giudiziaria accolte	145
Procedure di assistenza giudiziaria evase	144
Rinvio all'UFG per delega al Cantone	19
Assistenza giudiziaria respinta	12
Assistenza giudiziaria accolta	72
Altri tipi di evasione (stralcio, ritiro ecc.)	41

¹ È possibile che un'inchiesta figuri in più categorie di reati

² Un decreto d'accusa è emesso contro una persona. Tuttavia, in una procedura possono essere emessi più decreti d'accusa. Per le sue statistiche, il MPC tiene conto del numero di decreti d'accusa.

³ Sentenze in rito abbreviato e in procedure ordinarie.


Inchieste penali 2014 | 2015




Inchieste penali pendenti 2015




Inchieste penali 2014 | 2015




Inchieste penali evase 2014 | 2015



Assistenza giudiziaria passiva 2014 | 2015



Assistenza giudiziaria passiva 2015



Affari di massa (al 31.12.2014)

Affari di massa pendenti	190
--------------------------	-----

2014

Affari di massa avviati	1317
Affari di massa evasi	1301
Falsificazione delle monete	272
Materie esplosive	312
Navigazione aerea	22
Contrassegni autostradali	582
Varie	133

Affari di massa (al 31.12.2015)

Affari di massa pendenti	445
--------------------------	-----

2015

Affari di massa avviati	1350
Affari di massa evasi	1109
Falsificazione delle monete	227
Materie esplosive	283
Navigazione aerea	22
Contrassegni autostradali	436
Varie	141

Ricorsi del MPC presso il Tribunale federale

Ricorsi interposti durante l'anno in esame	3
Ricorsi oggetto di una decisione nel 2015 (in parte interposti nel 2014)	1
accolti o in parte accolti	0
respinti o non entrata nel merito	1
privi di oggetto o con effetto sospensivo	0

Ricorsi del MPC presso il Tribunale penale federale

Ricorsi interposti durante l'anno in esame	2
Ricorsi oggetto di una decisione nel 2015 (in parte interposti nel 2014)	2
accolti o in parte accolti	0
respinti o non entrata nel merito	2
privi di oggetto o con effetto sospensivo	0

Ricorsi contro il MPC presso il Tribunale federale

Ricorsi interposti durante l'anno in esame	32
Ricorsi oggetto di una decisione nel 2015 (in parte interposti nel 2014)	36
accolti	5
respinti, in parte respinti o non entrata nel merito	27
privi di oggetto o con effetto sospensivo	4

Ricorsi contro il MPC presso il Tribunale penale federale

Ricorsi interposti durante l'anno in esame	148
Ricorsi oggetto di una decisione nel 2015 (in parte interposti nel 2014)	163
accolti	10
respinti, in parte respinti o non entrata nel merito	142
privi di oggetto o con effetto sospensivo	11

Numero e esito delle procedure dibattimentali dinanzi al Tribunale penale federale 2014

Procedure dibattimentali di primo grado dinanzi al Tribunale penale federale (Promozioni d'accusa e emissione di decreti d'accusa)	
Numero di procedure dibattimentali	12
decisioni passate in giudicato il 31.12.2014	6
decisioni non passate in giudicato o passate in giudicato solo in parte il 31.12.2014	6
Numero di imputati	17
condannati	16
assolti	1
Rito abbreviato	
Numero di procedure dibattimentali	8
decisioni passate in giudicato il 31.12.2014	7
decisioni non passate in giudicato o passate in giudicato solo in parte il 31.12.2014	1
Numero di imputati	9
condannati	9
decisioni di rinvio	0

Numero e esito delle procedure dibattimentali dinanzi al Tribunale penale federale 2015

Procedure dibattimentali di primo grado dinanzi al Tribunale penale federale (Promozioni d'accusa e emissione di decreti d'accusa)	
Numero di procedure dibattimentali	19
decisioni passate in giudicato il 31.12.2015	10
decisioni non passate in giudicato o passate in giudicato solo in parte il 31.12.2015	9
Numero di imputati	31
condannati	26
assolti	5
Rito abbreviato	
Numero di procedure dibattimentali	3
decisioni passate in giudicato il 31.12.2015	3
decisioni non passate in giudicato o passate in giudicato solo in parte il 31.12.2015	0
Numero di imputati	3
condannati	2
decisioni di rinvio	1

